

**REGOLAMENTO DEL CONSORZIO PER LO SVILUPPO INDUSTRIALE
DELL'AREA CHIETI-PESCARA PER L'ISTITUZIONE E
LA GESTIONE DEGLI ALBI FORNITORI**

Premessa

Il C.S.I. Chieti-Pescara, Ente Pubblico Economico in ottemperanza ai principi di trasparenza, di rotazione e di parità di trattamento, individua i criteri con cui intende istituire e gestire i propri Albi Fornitori.

Nell'ambito del presente Regolamento saranno utilizzate le seguenti definizioni:

- **Albi Fornitori:** elenchi d'impresе/impreditori, di liberi professionisti singoli od associati, di consorzi, di società di professionisti e di società di ingegneria ritenute/i idonee/i, sulla base di quanto previsto nel presente Regolamento, per specializzazione, capacità e serietà, per la fornitura di beni e/o servizi occorrenti al funzionamento del Consorzio, nonché per l'esecuzione di lavori occorrenti per il funzionamento del Consorzio;
- **Codice dei Contratti:** il Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 "Codice dei Contratti Pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle Direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE" (G.U. 02.05.2006 n. 100, s.o.n. 107/L);
- **C.S.I.:** CONSORZIO PER LO SVILUPPO INDUSTRIALE DELL'AREA CHIETI – PESCARA in persona del legale Rappresentante, con sede c/o Aeroporto D'Abruzzo, Via Tiburtina Km. 229, 100 – 65128 PESCARA;
- **Fornitore/i:** persone fisiche e giuridiche che esplicano attività d'impresa volta alla prestazione di beni e/o servizi, nonché liberi professionisti.

Art. 1

Finalità del Regolamento

Il presente documento disciplina la procedura per l'istituzione e la tenuta degli **Albi dei Fornitori** per le acquisizioni sottosoglia comunitaria di forniture di beni, servizi e lavori e per l'affidamento di incarichi tecnici e professionali.

Lo stesso, in quanto strumento di integrazione e potenziamento dell'operatività delle strutture del Consorzio che governano il processo degli approvvigionamenti, viene emanato esclusivamente con finalità organizzative e gestionali nel quadro delle disposizioni normative vigenti in materia di contratti pubblici, procedimento amministrativo e diritto di accesso ai documenti amministrativi, semplificazione, tutela della privacy.

Art. 2

Oggetto ed ambito di applicazione

Gli Albi dei Fornitori verranno utilizzati dal Consorzio per l'espletamento nei casi ed alle condizioni prescritte dalla normativa vigente in materia, delle procedure negoziate, ristrette ed in economia sottosoglia comunitaria per le acquisizioni di beni, servizi, lavori e per l'affidamento di incarichi tecnici e professionali per soddisfare i fabbisogni e le esigenze organizzative e di funzionamento del Consorzio.

Sono ammessi alla presente procedura per l'iscrizione agli Albi Fornitori:

- 1) Gli imprenditori individuali, anche artigiani, le società commerciali, le società cooperative, secondo le disposizioni del Codice Civile;
- 2) I Consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge 25 giugno 1909, n. 422, e successive modificazioni ed integrazioni, e i consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443;
- 3) I consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili, ai sensi dell'articolo 2615-3 ter del codice civile, tra imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società

cooperative di produzione e lavoro, secondo le disposizioni di cui all'art. 36 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163;

- 4) I liberi professionisti singoli od associati, nelle forme di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1815, e successive modificazioni ed integrazioni;
- 5) Le società di professionisti;
- 6) I consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria, anche in forma mista, formati da non meno di tre consorziati, che abbiano operato nel settore dei servizi di ingegneria e architettura, per un periodo di tempo non inferiore a cinque anni, e che abbiano deciso di operare in modo congiunto nel rispetto delle previsioni del comma 1 dell'art. 36 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163;
- 7) I liberi professionisti, iscritti ai rispettivi albi professionali, non rientranti nelle categorie di cui ai punti precedenti.

I soggetti iscrivibili agli Albi dei Fornitori del Consorzio sono classificati in categorie e sottocategorie, in relazione alla tipologia di lavori, forniture e/o servizi oggetto della propria attività, al fine di rendere più agevole al Consorzio l'individuazione dei soggetti da invitare alle singole procedure di affidamento.

Le pubblicazioni di cui al successivo articolo 3, la diffusione della documentazione richiamata nel presente Regolamento e l'istituzione degli Albi dei Fornitori, non costituiscono in alcun modo l'avvio di alcuna procedura di affidamento e/o di aggiudicazione di appalti (con o senza confronto competitivo). La procedura descritta nel presente Regolamento non costituisce classificazione di merito e non comporta attribuzione di punteggi.

Art. 3

Pubblicazione degli Albi

Gli avvisi per l'istituzione degli Albi dei Fornitori, così come ogni loro modifica ed integrazione, saranno pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

Notizia di tale pubblicazione sarà, altresì, data su almeno un quotidiano avente rilevanza Regionale e/o maggiore diffusione locale rispetto al luogo ove si procederà all'istituzione dell'Albo.

Il presente regolamento, gli avvisi per l'istituzione degli Albi e la relativa modulistica verranno pubblicati, altresì, sul sito istituzionale del Consorzio.

La documentazione ufficiale è quella depositata presso la sede del Consorzio. Qualora si riscontrassero difformità tra detta documentazione e quella scaricabile dal sito prevarrà quella ufficiale.

Art. 4

Adempimenti per l'iscrizione, mantenimento dell'iscrizione e aggiornamento della posizione

Ogni Fornitore, per conseguire l'iscrizione agli Albi Fornitori, dovrà presentare apposita domanda contenente tutte le informazioni e la documentazione richiesta negli avvisi all'uopo pubblicati.

Nella domanda d'iscrizione il Fornitore dovrà specificare le macro-categorie e le relative categorie merceologiche d'interesse.

Negli Albi Fornitori verranno iscritti gli operatori economici che ne fanno domanda, a seguito della verifica della sussistenza dei requisiti dichiarati nella domanda di iscrizione. Gli operatori interessati potranno presentare domanda di iscrizione ad uno o più albi, ovvero ad una o più sezioni degli stessi, secondo le modalità e con le forme indicate nei singoli avvisi.

Il Consorzio si riserva la facoltà di effettuare verifiche periodiche, al fine di accertare il permanere della sussistenza dei requisiti di iscrizione, l'attualità delle dichiarazioni rese in sede di prima richiesta di iscrizione, nonché il rispetto delle disposizioni di cui al presente Regolamento.

Ai fini del mantenimento dell'iscrizione nell'Albo dei Fornitori ciascun iscritto dovrà tempestivamente comunicare ogni variazione intervenuta rispetto alle informazioni ed alle dichiarazioni già rese al Consorzio. Tale comunicazione si intenderà valida se risulterà pervenuta al Consorzio, completa di documentazione e/o autocertificazione, non oltre il trentesimo giorno calendariale dall'avvenuta variazione.

L'aggiornamento degli Albi con la riconferma di quelli già iscritti e l'inserimento dei nuovi Fornitori sarà effettuato semestralmente.

Il mancato rispetto delle disposizioni di cui al presente articolo comporterà la cancellazione dal rispettivo albo per il periodo indicato nel relativo bando.

Art. 5

Cancellazione

Ai fini della cancellazione il Consorzio considererà valido ogni mezzo idoneo a dimostrare il mancato rispetto, da parte degli operatori iscritti, delle disposizioni di cui al presente regolamento, nonché dei principi di correttezza, buona fede e libera concorrenza nel libero mercato.

Inoltre, la cancellazione dagli Albi dei Fornitori è prevista nei seguenti casi:

1. accertata irregolarità nella fase di partecipazione a gara, comunicazione di informazioni false, produzione di documentazione falsa;
 2. mancato rispetto degli obblighi contrattuali: (ritardi nelle consegne, standard qualitativi o tecnici inferiori a quelli richiesti, inadempienza o irregolarità nei modi o nei tempi di contabilizzazione, ecc.);
 3. mancata comunicazione di conferma iscrizione entro i termini indicati negli Avvisi.
- La cancellazione è disposta, inoltre, su domanda dell'interessato.

Art. 6

Criterio di scelta del Fornitore

La scelta dei Fornitori iscritti all'Albo Fornitori, da invitare alle singole procedure per l'affidamento di contratti di lavori e/o servizi e/o forniture, seguirà i criteri della rotazione, proporzionalità e parità di trattamento ed eventualmente ulteriori criteri indicati nei singoli Avvisi. Resta ferma la facoltà del Consorzio di invitare alle procedure per la scelta del contraente altri Fornitori ritenuti idonei, (quando si tratti di appalti di forniture di beni e/o servizi e/o lavori che, per il particolare oggetto o la specializzazione richiesta, non consentano di utilizzare gli Albi Fornitori), ovvero, nel caso in cui per la categoria merceologica di interesse non sia presente nell'albo il Fornitore atto a soddisfare le esigenze dell'Ente o il numero minimo richiesto, a seconda della tipologia di procedura di scelta del contraente da adottare dal Codice dei Contratti. La possibilità di derogare alla scelta dei contraenti tramite il ricorso agli Albi è ulteriormente prevista nei casi di somma urgenza, così come definiti dalla L.R. n. 3 del 27.02.2007.

Art. 7
Validità

Gli Albi dei Fornitori di beni, servizi e lavori, e quelli per l'affidamento di incarichi tecnici e professionali saranno operativi dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo, e saranno validi per il periodo di durata per ciascuno di essi previsto.

Art. 8
Tutela della Privacy

Il Consorzio, ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, titolare del trattamento dei dati forniti per l'iscrizione all'Albo dei Fornitori, informa che tali dati verranno utilizzati ai fini dell'iscrizione all'Albo e che verranno trattati con sistemi elettronici e manuali, in modo da garantirne, comunque, la loro sicurezza e la riservatezza. Con l'invio della domanda di ammissione, il Fornitore esprime, pertanto, il proprio assenso al predetto trattamento. In allegato al presente Regolamento sono fornite le informazioni di cui all'art. 13 del D.Lgs. 196/2003.

Art. 9
Responsabilità

Il Responsabile del Procedimento è il Direttore Vicario P.I. Luigi Rapattoni.
Le richieste di informazioni possono essere indirizzate al Consorzio per lo Sviluppo Industriale dell'Area Chieti – Pescara c/o Aeroporto D'Abruzzo Via Tiburtina Km. 229,10 – 65128 PESCARA , al n. di Fax 085/4322117, oppure all'indirizzo di posta elettronica certificata: csichietipescara@pec.it.

Informativa ex art. 13, D.Lgs. 196/2003 “Codici in materia di protezione dei dati personali”

Il Consorzio fornisce al Fornitore le seguenti informazioni sul trattamento dei dati personali dallo stesso comunicati.

Finalità del trattamento

I dati forniti vengono acquisiti dal Consorzio per verificare la sussistenza dei requisiti necessari per l'iscrizione all'Albo dei Fornitori, e per la scelta dei Fornitori da invitare nelle procedure negoziate per gli acquisti di beni e/o servizi e/o lavori, nonché per quanto riguarda la normativa antimafia, in adempimento di precisi obblighi di legge.

Tutti i dati acquisiti dal Consorzio potranno essere trattati anche per fini di studio e statistici.

Natura del conferimento

Il conferimento dei dati ha natura facoltativa, tuttavia, il rifiuto di fornire i dati richiesti dal Consorzio potrebbe determinare, a seconda dei casi , l'impossibilità di ammettere il Fornitore alla selezione dei soggetti da invitare nell'ambito delle procedure negoziate.

Dati sensibili e giudiziari

Di norma i dati forniti dai Fornitori, nell'ambito delle selezioni in esame, non rientrano tra i dati classificabili come “sensibili” e “giudiziari”, ai sensi dell'art. 4, comma 1, lettere d) ed e) del D.Lgs. 196/2003.

Modalità del trattamento dei dati

Il trattamento dei dati verrà effettuato dal Consorzio in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza, e potrà essere attuato mediante strumenti manuali, informatici e telematici idonei a trattarli nel rispetto delle regole di sicurezza previste dalla Legge e/o dagli eventuali Regolamenti interni.

Ambito di comunicazione e di diffusione dei dati

I dati potranno essere comunicati:

- Al personale del Consorzio che cura il procedimento di iscrizione all'Albo dei Fornitori ovvero che cura gli inviti a presentare offerte. I dati potranno, altresì, essere comunicati ad altri uffici del C.S.I. Chieti Pescara che svolgono attività attinenti gli acquisti;
- A collaboratori autonomi, professionisti, consulenti, che prestino attività di consulenza od assistenza al Consorzio in ordine a procedimenti di gara o per studi di settore o a fini statistici;
- Ai soggetti esterni, i cui nominativi sono a disposizione degli interessati, facenti parte delle Commissioni di aggiudicazione e/o di collaudo che verranno di volta in volta costituite;
- Ad altri Fornitori, portatori di interessi qualificati, che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara, nei limiti consentiti ai sensi della legge 7 Agosto 1990, n 241;
- All'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, nonché all'Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture.

I dati conferiti dai Fornitori, limitatamente a denominazione/ragione sociale, potranno essere diffusi tramite il sito internet del Consorzio.

Diritti del Fornitore interessato

Al Fornitore, in qualità di interessato, vengono riconosciuti i diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs. 196/2003.

Titolare del trattamento

Titolare del trattamento è il Consorzio.

Responsabile per il riscontro all'interessato, in caso di esercizio dei diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs. 196/2003 è l'Avv. Marianna Sclocco dell'Ufficio Legale.